

la nobilissima Eroina, cioè la *Contessa Matilda*, quando nell' Anno 1102. donò *omnia bona sua Ecclesiae Sancti Petri*. Vedi lo Strumento suo nel Tomo V. *Rer. Ital.* dove ella protesta d'aver fatta così ampia donazione *pro Mercede & Remedio Animae meae, & parentum meorum*: la qual formola significa la Redenzione delle pene Penitenziali. Ho io prodotto varj Atti ricavati dal Registro MSro di Cencio Camerlengo, da' quali apparisce il diritto, che sopra la Sardegna ebbe ne' Secoli passati la Chiesa Romana. E primieramente uno Strumento del 1224. in cui *Benedicta Donnicella Marchisana Massæ, & Judicissa Calaritana*, promette di pagar Censo in avvenire ad essa Chiesa, *pro Regno meo Calaritano, sive Judicatu*. E più con Giuramento di Vassallaggio prestato nel 1234. da *Orlandino Ugolino da Porcari* a Papa Gregorio IX. *de Rocca Massæ cum Curia sua, & de Castro Potenzolo*. Così nel 1236. *Adelasia Regina Turritana & Gallurensis pro salute animae suae, & remissione peccatorum parentum suorum*, dà, dona, e concede alla Sede Apostolica *totam terram Judicatus Turritani &c.* dichiarandosi in avvenire Vassalla insieme con Ubaldo Giudice di Gallura e Turri suo Marito. Parimente nel 1237. *Dominus Petrus Judex Arborea* si confessa Vassallo del Papa per esso Giudicato di Arborea, e promette di pagar Censo in avvenire. Altri simili Strumenti ho io prodotto spettanti a i diritti d'essa Santa Sede sopra i Giudicati suddetti della Sardegna, cioè in tempi che Federigo II. Augusto s'attribuiva quivi dominio (46).

ORA conviene aggiugnere, che non fecero di meno gli altri Vescovi e Chiese per ampliare il loro patrimonio, per potere più facilmente soddisfare alla necessità de' Poveri, e all'ornamento de' sacri Templi. Né furono in tale studio neghittosi i Monaci, e quasi tutti gli Abbati. Trovavano talvolta le persone Ecclesiastiche ne'lor Contadini e Lavoratori molta disubbidienza; alle volte ancora molte molestie ad essi Agricoltori venivano inferite da i Conti, cioè da i Governatori ed altri pubblici Ministri. Però i Vescovi ed Abbati si studiarono di ottenere da gli Augusti, che i lor Beni ed uomini fossero esenti dall'autorità d'essi Conti, e da tutte le imposizioni de' pubblici aggravj. Non farà facile il decidere, in qual tempo precisamente cominciassero in Italia sì fatte esenzioni. De' sicuri Documenti ne abbiamo sotto i Re ed Augusti Carolini. Presso il Baluzio nel Tomo II. de' Capitolari pag. 1404. Lodovico Pio Imperadore conferma i Privilegj alla Chiesa di Vienna nel Delfinato, fra l'altre cose dicendo: *Jubemus, ut nullus Judex publicus, neque quislibet ex Judiciaria potestate, in Ecclesias, aut loca, aut agros, seu reliquas possessiones memoratae Ecclesiae Sancti Mauricii, ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ejusdem Ecclesiae tam ingenuos quam & servos, qui super terram ipsius residere videntur, injuste distringendos, nec ullas redhibitiones,*